



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

R.G.73-1/2023

Riunito in camera di consiglio, così composto:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 2.5.2023 la Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha chiesto al Tribunale di dichiarare, in estensione del fallimento di [REDACTED] la liquidazione giudiziale della società di fatto intercorsa tra la società fallita [REDACTED] la ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED] e la [REDACTED] o, quantomeno, tra la fallita e la predetta ditta individuale;
- a sostegno della domanda e a dimostrazione della sussistenza di una "super società di fatto" tra le due società di capitali e la ditta individuale sopra menzionate, ha citato le relazioni redatte dal curatore dott. Pongilione ex art. 33 LF (quella del 25.10.2022 e la integrativa del 17.4.2023) in seno alla procedura fallimentare relativa alla [REDACTED] ed ha evidenziato i seguenti elementi:
 - 1) le imprese sono tutte riconducibili alla famiglia [REDACTED] il padre, quale rappresentante della società fallita; [REDACTED] figlio, titolare della ditta individuale, e [REDACTED] moglie di [REDACTED] a.u. della [REDACTED];
 - 2) tutte le società avevano ad oggetto la conduzione dell'attività di lavanderia a secco svolta nelle medesime unità locali (in [REDACTED] e, da ultimo, [REDACTED] attività svolta in contemporanea dalla ditta individuale e dalla fallita dal 2013 al 2019 e poi proseguita dal 2021 dalla [REDACTED];
 - 3) dal 2013 al 2019 le quattro unità locali della ditta individuale sono state fatte oggetto di affitto di azienda alla fallita per un canone mensile apparente, maggiorato in realtà dei costi inerenti alla cessione di tutti i contratti aziendali, così che tali contratti, sebbene formalmente in capo alla ditta individuale, sarebbero stati oggetto di pagamenti da parte della fallita per complessivi € 1.308.000 ca.;
 - 4) il contratto di leasing - stipulato con [REDACTED] dalla d.i. sin dal 2007 - relativo all'immobile di [REDACTED] r, ove si è sempre svolta principalmente (e si svolge tuttora mediante la [REDACTED] l'attività economica della lavanderia, è stato pagato con canoni corrisposti mensilmente dalla ditta individuale fino al 2013, dalla fallita dal 2013 al 2019 fin quando, in data 21.7.2018, è stato fatto oggetto di cessione da [REDACTED] al [REDACTED] commercialista e consulente contabile di tutte e tre le società, e pagato mediante integrale compensazione del prezzo con il credito vantato dal commercialista a titolo di prestazioni professionali di tenuta della contabilità. Detto immobile, una volta riscattato dalla società di leasing da parte di [REDACTED] - società del rag. [REDACTED] - è stato dato in locazione alla [REDACTED] che ancora oggi corrisponde il canone di locazione alla [REDACTED]



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

5) dal gennaio 2021 l'attività di lavanderia presso l'unità locale di ■■■■■ è proseguita da parte della neocostituita ■■■■■ senza alcuna formalizzazione e senza alcun corrispettivo;

- si sono costituite ■■■■■ ■■■■■ in persona dell'Amministratore Unico, signora ■■■■■ ■■■■■ e ■■■■■ ■■■■■ anche quale titolare della già estinta Impresa Individuale ■■■■■ ■■■■■ di ■■■■■ ■■■■■ (società cancellata dal registro delle Imprese in data 21.2.2022, come da visura in atti), i quali hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del pubblico ministero, assumendo che al ricorso si applicherebbe non già l'art. 256 CCII, ma l'art. 147, 5° co., del R.D. 267/1942, poiché la ■■■■■ ■■■■■ è stata dichiarata fallita con sentenza del 23 settembre 2021 e la relativa procedura sarebbe, dunque, disciplinata dal R.D. 267/1942, con la conseguenza che il fallimento in estensione non potrebbe essere richiesto dal PM, e hanno contestato nel merito la fondatezza dello stesso difettando la prova della sussistenza di una "super società di fatto";

Ritenuto che:

- preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'istanza deve essere respinta atteso che la stessa non può essere intesa quale domanda di estensione di un fallimento ma, più propriamente, quale domanda di apertura di una procedura concorsuale intervenuta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi a carico di un soggetto diverso (la presunta "super società di fatto") da quello già fallito (la ■■■■■ ■■■■■), e pertanto presentata ai sensi dell'articolo 38 dello stesso codice;
- venendo al merito, la giurisprudenza è molto rigorosa circa la prova necessaria a dimostrare la sussistenza della c.d. "supersocietà di fatto" (di seguito "s.s.d.f."), richiedendo che siano provati, anche in via indiziaria o presuntiva, diversi elementi: 1) l'esistenza di un patrimonio comune, riferibile all'ipotetica società di fatto e dunque un patrimonio differenziato rispetto a quello dei soci; 2) l'esistenza di un'attività propria svolta dalla predetta società di fatto: tale attività deve distinguersi sul piano fattuale da quella imputabile al socio già dichiarato fallito, pur potendo ovviamente coincidere con essa da un punto di vista meramente merceologico; 3) l'esistenza in capo ai presunti soci della c.d. affectio societatis ovvero sia dello svolgimento di attività in comune secondo l'intenzione condivisa, con la conseguente partecipazione diretta di ciascun socio a perdite e profitti riferibili all'attività comune; 4) l'uso in comune di beni sociali appartenenti al patrimonio; 5) la commistione costante e continuativa nel tempo dei beni e dei patrimoni facenti capo ai singoli persone fisiche (soci di fatto) e alla società costituita ed operante. In particolare, con sentenza n. 1095/2016 la Suprema Corte, dopo aver affermato che: "la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e di formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune che consiste, per definizione, nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata" ha affermato la necessità di ricercare una prova rigorosa dell'esistenza della s.s.d.f. che si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, nonché l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite dei soggetti interessati e per il vincolo di collaborazione tra i predetti (con quote che si presumono uguali ai sensi degli artt. 2253 e 2263 cod. civ.). Conformemente, si veda quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 10507/2016 secondo cui la prova della sussistenza della s.s.d.f. deve essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, il quale deve essere conforme e non contrario all'interesse dei soci. In termini, anche Cassazione n. 12120/2016 per cui: "La configurazione fallimentare della responsabilità [...] esige rigoroso accertamento dei parametri organizzativi ed essenziale del contratto di società";



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

- Alla luce dei principi suddetti, nel caso in esame non può ritenersi provata la sussistenza di una s.s.d.f. tra la società fallita, la d.i. ■■■ ■■■■ di ■■■ ■■■■ e la ■■■■ ■■■■ e neppure solo tra le prime due: non è provato lo svolgimento di un'attività propria della s.s.d.f. distinta sul piano fattuale da quella imputabile ai soci né l'esistenza in capo ai presunti soci di quell'*affectio societatis* nel senso anzidetto. Infatti, tra gli elementi evidenziati del PM a sostegno dell'istanza, il collegamento tra le predette società, reso evidente dal vincolo familiare che lega gli amministratori, non è sufficiente a dimostrare che lo svolgimento dell'attività avvenisse secondo un'intenzione condivisa e con la partecipazione diretta di ciascun socio a perdite e profitti. Neppure è provato lo svolgimento contemporaneo della medesima attività atteso che, come riportato nelle conclusioni di pag. 8 della relazione investigativa ad opera del G.d.F. del 31.3.2023, ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ risulta essere stata costituita allo scopo di proseguire l'attività lavorativa della d.i., gravata da ingenti debiti con l'erario; la ■■■■ ■■■■ è stata costituita, di conseguenza, allo scopo di proseguire l'attività lavorativa della ■■■ ■■■■ ■■■■ anch'essa gravata da analoga, e più grave, situazione debitoria", emergendo quindi, semmai, una prosecuzione dell'attività da una società all'altra. Alla luce del rigore richiesto dalla Suprema Corte, neppure può dirsi sufficiente a dimostrare la sussistenza della s.s.d.f. la commistione di beni e di dipendenti tra una società e l'altra e l'affitto di azienda dalla d.i. alla società fallita: anche considerando le società riconducibili alla medesima persona fisica, il fatto di aver esercitato l'attività sociale una successivamente all'altra, anche eventualmente grazie ad un utilizzo strumentale della società poi condotta al fallimento, potrebbe tutt'al più integrare una eterodirezione o scorretta e abusiva gestione nell'ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto, ma non costituire la prova dello svolgimento in comune di un'attività economica allo scopo di dividere gli utili.

A ciò si aggiunga che lo stesso curatore, nella relazione integrativa ex art. 33 LF depositata in data 17.4.2023, ha manifestato dubbi circa la sussistenza della s.s.d.f., citando copiosa giurisprudenza circa la prova rigorosa richiesta in materia. Egli ha così argomentato:

"Seppur siano stati rilevati elementi astrattamente idonei a poter configurare l'esistenza di una super società di fatto tra la fallita, la ditta individuale ■■■ ■■■■ di ■■■■ ■■■■ e la ■■■■ ■■■■ la valutazione circa la convenienza ed opportunità di attivarsi giudizialmente per l'accertamento e dichiarazione di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) di una super società di fatto deve tenere in conto i possibili esiti dell'azione legale nonché le relative tempistiche e costi.

Sotto il primo profilo (possibili esiti dell'azione legale), l'orientamento giurisprudenziale di merito e legittimità che si sta consolidando in tema di super società di fatto richiede, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del legame societario, la dimostrazione di:

- a. **esercizio in comune dell'attività economica**, con un vincolo di collaborazione tra soci, individuabile nell'*affectio societatis* che si sostanzia nella cooperazione, anche solo per fatti concludenti, finalizzata al **conseguimento di risultati patrimoniali comuni**;
- b. **esistenza di un fondo comune** (da apporti o attivi patrimoniali): con un patrimonio, una struttura e un'attività comuni e strumentali alla realizzazione e al conseguimento dello scopo sociale;
- c. **effettiva partecipazione dei pretesi soci ai profitti e alle perdite**;
- d. **assunzione ed esteriorizzazione del vincolo sociale anche nei confronti dei terzi**;
- e. **un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci e non di un agire contro il loro interesse**.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Di contro, il fatto che le singole società perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) viene considerato quale prova contraria all'esistenza della super società di fatto (cfr. ■■■■ nn. 20552/2022, 12120/2016 e 10507/2016) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto - che può anche essere una società di fatto (■■■■ n. 23344/2010) - nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità in forza dell'art. 2497 c.c.

La Cassazione n. 20552/22 ha infatti precisato che l'esistenza di una super società di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della super società di fatto.

La Suprema Corte in particolare ha rilevato come la figura della società di fatto può delinearsi quando più persone si comportano in fatto come soci, ossia, in ossequio all'art. 2247 c.c., svolgono in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, conferendo a tal fine beni o servizi, senza che fra di esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di società, sia esso scritto o anche orale e senza che tale esercizio in comune dell'attività economica sia stato in alcun modo pubblicizzato nei modi di legge, ossia mediante iscrizione nel registro delle imprese.

La Cassazione n. 20552/22 ha così statuito che se manca un comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati non può poi verificarsi il fallimento della super società di fatto creatasi fra di essi. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, difatti, il potere di disposizione finiva ad ogni occasione per ricadere nell'orbita esclusiva del socio persona fisica e nell'esclusivo suo potere di direzione e di coordinamento.

L'orientamento giurisprudenziale precisa altresì che la configurazione e dichiarazione di fallimento di una super società di fatto non si presta all'estensione al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. "supersocietà di fatto").

Alcune pronunce rinvenute escludono dagli elementi attestanti l'esistenza di una super società di fatto l'utilizzo di denominazione e logo simili, la coincidenza della sede sociale nonché la circostanza che uno dei soci di fatto considerasse il pacchetto clienti come un bene personale e che operasse in modo confuso, in proprio o per conto delle società, attingendo in maniera casuale ai fondi dell'una o dell'altra o ai propri, circostanze che non sono state ritenute indicative né di un patrimonio comune né di comuni attività.

Secondo tale direttrice, la Corte d'Appello di Salerno, nella sentenza 25.1.2022, ha indicato che "Il rischio di confondere i fenomeni implica, secondo la giurisprudenza della Suprema corte, che la prova della sussistenza della super società di fatto sia fornita in maniera rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Questa si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali: art. 2253 e 2263 c.c.). È, dunque, necessario accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento, specie indiziario, l'esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza".

La Corte d'Appello di Salerno ha così stabilito che non è possibile configurare una super società di fatto tra società riconducibili alla medesima persona fisica che abbiano esercitato l'attività sociale una successivamente all'altra e grazie ad un utilizzo strumentale della società originaria condotta verso il fallimento.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Tale modalità operativa esprime i tratti non della relazione orizzontale tra società cooperanti nell'interesse comune, ma della relazione verticale tra le società, dirette e coordinate da un unico centro gestorio (rappresentato, nella specie, da una persona fisica), nell'ambito della quale ■■■■ svolgeva, rispetto alle altre società, solo una funzione strumentale, dopo essere stata sostituita da altre due società ■■■■ ■■■■ ■■■■. Nel caso specifico, non era emersa alcuna partecipazione della ■■■■ ai risultati dell'attività produttiva proseguita dalle altre società, ma, al contrario, risultava un semplice trasferimento delle risorse in maniera unilaterale a beneficio delle altre società. Il fatto che le società siano state controllate da una medesima persona fisica e che l'una sia servita a dare vita alle altre, senza trarne profitto comune, ha costituito prova contraria dell'esistenza della super società di fatto e, quindi, prova a favore dell'esistenza di un uso strumentale della società fallita eterodiretta.

È stato altresì evidenziato (cfr. Tribunale di Prato 01.08.2018) **come non sia ravvisabile una super società di fatto quando le società coinvolte risultino avere operato in tempi diversi e non sempre contemporaneamente** (come, invece, dovrebbe avvenire nel caso di società che svolgano in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili) situazione che integra piuttosto una eterodirezione o scorretta e abusiva gestione nell'ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto.

Dall'altro lato si ravvisano orientamenti confermativi della configurabilità di una super società di fatto al verificarsi dei seguenti indici, ritenuti comprovanti la sussistenza di un rapporto societario di fatto:

- *identità della denominazione sociale dell'impresa individuale e della srl*
- *parziale coincidenza degli oggetti sociali delle due imprese*
- *coincidenza della sede dei due soci della società di fatto*
- *dichiarazione resa dal soggetto fallendo in estensione, che confermi la sussistenza della s.s.d.f. (da considerare quale elemento indiziario da valutarsi unitamente agli altri)*
- *dichiarazione del soggetto fallendo di voler far fronte alla crisi della srl costituendo l'impresa individuale per portare a termine le commesse già assunte*
- *movimentazioni di denaro dalla società all'impresa e viceversa*
- *avere indotto taluni clienti ad effettuare pagamenti sul conto dell'altra società, il che presuppone l'operatività unitaria dei soggetti coinvolti per il perseguimento di uno scopo comune e l'esteriorizzazione di tale attività comune*
- *spendita, nei rapporti con i terzi, del nomen della società di fatto o comunque l'esteriorizzazione del vincolo sociale*
- *conferimento, anche temporaneo, ad altro socio della s.s.d.f. del "valore d'uso di immobili".*

La giurisprudenza si è altresì occupata di vicende inerenti alla dichiarazione di fallimento di società di fatto i cui soci siano altresì componenti della medesima famiglia, quale potrebbe essere il caso del fallimento ■■■■ ■■■■ ■■■■

In tal circostanza, laddove la s.s.d.f. intercorra "fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario" deve "essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere (a livello appunto di 'apparenza' e di tutela dell'altrui affidamento) che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'affectio familiaris e da deporre invece, in modo non equivoco, nel senso ulteriore di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo" (così ■■■■ 26 luglio 1996 n. 6770).

Sulla base dell'analisi giurisprudenziale sopra svolta, da un lato si rinvencono elementi confermativi della possibilità di attivarsi nel caso del fallimento ■■■■ ■■■■ ■■■■ per la proposizione di azione volta ad accertare l'esistenza di una super società di fatto tra la fallita, la ditta individuale ■■■■ ■■■■ ■■■■ di ■■■■





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

██████████ e la ██████████ ██████████ mentre, dall'altro, si ha evidenza di possibili limitazioni riscontrabili essendo richiesta una prova rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci.

Nello specifico, gli elementi confermativi riscontrati risultano i seguenti:

- identità della denominazione sociale, tra ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ di ██████████ ██████████
- coincidenza degli oggetti sociali delle imprese ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ di ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████
- coincidenza della sede/unità operativa dei soci della società di fatto, per la lavanderia di Genova, ██████████ ██████████ ██████████
- costituzione della fallita s.r.l. al fine di proseguire l'attività della ditta individuale e successiva costituzione di ██████████ ██████████ per proseguire la medesima attività
- effettuazione di movimentazioni di denaro dalla fallita a favore della ditta individuale
- spesa, nei rapporti con i terzi, del nome della società di fatto sotto l'insegna ██████████ ██████████ ██████████

Mentre appare più difficilmente ed incontrovertibilmente dimostrabile:

- l'esistenza di un vincolo di collaborazione tra soci, individuabile nell'affectio societatis, finalizzato al conseguimento di risultati patrimoniali comuni dal momento che i tre soggetti si sono sostanzialmente succeduti l'uno all'altro
- esistenza di un fondo comune non essendo stato riscontrato un patrimonio unitario e comune alla realizzazione e al conseguimento dello scopo sociale
- un agire nell'interesse dei soci essendo rilevabile il prioritario perseguimento di un interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, rappresentate nello specifico dai Sig.ri ██████████ e ██████████ ██████████
- l'evidente assenza di una finalità di intervento riconducibile all'affectio familiaris prevalente sull'affectio societatis

Quanto sopra esposto evidenzia i possibili rischi riscontrabili nella proposizione della complessa ed articolata attività giudiziaria volta a veder accertata (prima) e dichiarata la liquidazione giudiziale in estensione (poi) di una società irregolare inquadrabile nell'alveo della super società di fatto, intesa come società personale di fatto alla quale partecipano, in qualità di soci illimitatamente responsabili, la fallita, la ditta individuale ██████████ ██████████ di ██████████ ██████████ e la ██████████ ██████████, tenuto altresì conto del rigetto da parte dei Sig.ri ██████████ delle contestazioni mosse dal fallimento" (pagg. da 24 a 29 relazione del 17.4.2023).

Quanto infine ai pagamenti disposti dalla società fallita a favore della ditta individuale negli anni 2013-2019 e al contratto di affitto di azienda avente ad oggetto le quattro unità locali che conduceva la ditta individuale, il curatore ha evidenziato che "Le uscite finanziarie dalla fallita a favore della ditta individuale nel periodo 2013-2019 sono risultate di importo variabile, compreso tra Euro 03.648,44 ed Euro 366.626,00 (media di Euro 186.910,11). Pur non essendo stato possibile acquisire evidenza di tutti gli oneri rimasti a carico della ditta individuale e riaddebitati alla fallita dal 2013 al 2019, gli importi corrisposti dalla fallita a favore della ditta individuale parrebbero trovare giustificazione nel pagamento dei c.d. "contratti aziendali" o quanto meno non risulterebbero, sulla base degli accertamenti che è stato possibile eseguire, del tutto ingiustificati" (pagg. 9-10 relazione del 17.4.2023).

In conclusione, si ritengono condivisibili le conclusioni delle parti convenute, non essendo emersa la prova della c.d. affectio societatis tra ██████████ ██████████ ██████████ l'impresa individuale e ██████████ s.r.l.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Manca, infatti, la prova di conferimenti, dell'esistenza di un fondo comune, di garanzie, nonché del perseguimento di un comune scopo imprenditoriale, dell'esistenza di una organizzazione sociale orizzontale con partecipazione paritaria e autonomia gestionale da parte dei soci nonché del perseguimento di un comune interesse sociale.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed in assenza di prova della sussistenza di una s.s.d.f., l'istanza del PM deve essere in definitiva respinta.



rigetta l'istanza proposta.

Genova, 30.6.2023.

Il Presidente
Roberto Braccialini

